Istituto Scolastico Paritario "Maestre Pie Filippini"
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Liceo Europeo indirizzo Linguistico Moderno
Via Cesare Minardi,12 00044Frascati (RM)
Tel/fax 06/9421834 e.mail mpffrascati@libero.it
Sito della Scuola www.maestrepiefilippinifrascati.it

S T A T U T O

del Consiglio di Istituto

PREMESSA

L'Istituto Paritario denominato "Maestre Pie Filippini", è costituito dalla Scuola dell'Infanzia, dalla scuola Primaria, dalla Scuola Secondaria di I° grado, dal Liceo Linguistico e ha sede in Via Cesare Minardi,12 – Frascati (RM). E' gestito dal Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippini che operano secondo lo spirito dei Fondatori S. Lucia Filippini e il card. Marcantonio Barbarigo.

Per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione dell'attività scolastico-educativa della Scuola, la Comunità scolastica affianca al Consiglio dei docenti ed ai Consigli di classe il Consiglio di Istituto.

Per la particolare fisionomia dell'Istituzione e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto educativo dell'Istituto. All'Ente Gestore spetta il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e provvedimenti applicativi conseguenti.

Art. 1 – Composizione

Il Consiglio di Istituto è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

1. **Membri di diritto**

   - La Superiora in carica pro tempore
   - La Coordinatrice delle Attività didattico-educative

2. **Membri eletti:**

   - Sei rappresentanti del collegio docenti
     a) Uno della Scuola dell'Infanzia
     b) Due della Scuola Primaria
     c) Uno della scuola Secondaria di primo grado
     d) Due della scuola secondaria di secondo grado

   - Sei rappresentanti dei genitori
     e) Uno della Scuola dell'Infanzia

f) Due della Scuola Primaria
g) Uno della scuola Secondaria di primo grado
h) Due della scuola secondaria di secondo grado

- Due rappresentanti degli studenti

Il Consiglio può, ove ne ravvisi la necessità, chiamare a partecipare alla seduta, in qualità di esperti a titolo consultivo, persone particolarmente qualificate e i rappresentanti delle varie classi.

Il C.I. è presieduto dal presidente, eletto tra i membri del Consiglio per la componente genitori, a maggioranza assoluta nella prima e nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza. Il vice presidente sarà eletto a maggioranza relativa. Le funzioni di segretario sono affidati a un membro del Consiglio. Il C.I. rimane in carica tre anni.

Art. 2 – Competenze

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio stabiliti dall'Ente Gestore.

- Elegge nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il vice-presidente, a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda
- Ratifica il Piano dell'Offerta formativa (PTOF) elaborato dal collegio dei docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia.(DPR 275/99)
- Si adopera per far conoscere ed applicare le norme del regolamento della scuola
- Prende atto dell'eventuale decadenza o dimissione dei membri e ne convalida la sostituzione
- Avanza proposte inerenti l'organizzazione scolastica
- Suggerisce i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività integrative e complementari, con particolare riguardo ai corsi di formazione anche per genitori, a visite guidate e viaggi di istruzione
- Promuove iniziative religiose, assistenziali, sociali, culturali, sportive e ricreative
- Favorisce il collegamento tra i vari tipi di Scuola
- Offre il suo sostegno collaborativo nei rapporti con i vari Enti pubblici e le altre Scuole del territorio.

Art. 3 – Convocazioni

Il C.I. si riunisce, in via ordinaria, almeno in tre sessioni l'anno e ogni qualvolta lo richiede la maggioranza dei suoi membri.

E' convocato dal presidente, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante avviso scritto con l'ordine del giorno. Copia della convocazione e del relativo o.d.g. sarà affisso nell'apposito albo della scuola.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla elezione del presidente e del vice presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti le persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che un terzo dei consiglieri presenti faccia richiesta di votazione segreta.

Art. 4 – Pubblicazione degli atti

Gli atti del C.I. sono pubblicati mediante affissione in apposito albo di un estratto delle delibere adottate, sottoscritti dal segretario, entro otto giorni dalla seduta. Il testo integrale del verbale è depositato in segreteria a disposizione di chiunque ne abbia il titolo e ne faccia richiesta.

Art. 5– Elezioni

L'elezione dei rappresentanti dei genitori, dei docenti e degli alunni avviene su elenco completo delle singole componenti, all'interno di ogni tipo di Scuola, in base ai seguenti tipi di scelta:

- Requisiti di eleggibilità
- Effettiva disponibilità
- Accettazione e condivisione del progetto educativo.

La Commissione elettorale compone ed espone tre liste dei candidati: genitori, docenti ed alunni secondo la normativa ministeriale. Nel giorno stabilito ogni elettore, sulla base della suddetta lista, vota con voto libero, segreto, non delegabile e del proprio tipo di scuola.

Art. 6 – Decadenza e sostituzione

I membri del C.I. che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive o che perdono i requisititi di eleggibilità o che cessano i rapporti con l'Istituto, decadono dalla carica e vengono sostituiti.

Per la sostituzione si procede alla nomina dei primi tre fra i nomi delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.